REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12408/2007** promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. VULPITTA MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI SERVI 12 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. VULPITTA MARIANO

PARTE ATTRICE

contro

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CASUCCI ELENA e dell'avv. BIGONI GLORIA (BGNGLR84H47D583P) VIA ALBERT EINSTEIN 10 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO; , elettivamente domiciliato in VIA DE'BENCI 23 FIRENZEpresso il difensore avv. CASUCCI ELENA

COMUNE DI SCANDICCI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BARONTINI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA RESISTENZA C/O SEDE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCANDICCI SCANDICCIpresso il difensore avv. BARONTINI GIUSEPPE

PARTE CONVENUTA

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Firmato Da: FERRERI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f9544e59283481 8e09363aec7a0d77 - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto do citazione regolarmente notificato la sig.ra xxx proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2704/07 con cui il Tribunale di Firenze le ingiungeva il pagamento in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini della somma di euro 32.147,95, oltre accessori in regione del mancato pagamento di rette relative al ricovero del di lei marito Sig . Parte opponente assumeva l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria e chiamato in causa il Comune di Scandicci insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previa revoca del decreto opposto, A) dichiarare che nulla devono i parenti e/o i conviventi del Sig.* yyy *a parte ricorrente per i titoli dedotti, alla luce della legislazione vigente nonché della dottrina e delle interpretazioni giurisprudenziali sul punto, e che l'impegnativa 5.10.1993 sottoscritta dall'opponente è priva di qualsivoglia efficacia; B) dichiarare contestualmente che il Comune di Scandicci non ha titolo alcuno per richiedere ai familiari del Sig.* yyy *documentazioni di sorta ai fini di valutare la loro situazione economica, in considerazione del fatto che gli stessi non sono tenuti a contribuire alle spese del proprio congiunto ricoverato nella struttura sanitaria e condannarlo a corrispondere direttamente a parte ricorrente le somme tutte che quest'ultima ha preteso nel decreto opposto nonché quelle maturate e maturande".*

Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di causa.

Il Comune di Scandicci nel contestare l'opposizione proposta dalla sig.ra xxx eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario .

Il Tribunale di Firenze, dichiarato competente il giudice amministrativo sulla domanda proposta dalla sig.ra xxx nei confronti del Comune di Scandicci, sospendeva il presente giudizio ritenendo sussistente un nesso di pregiudizialità con quella pendente tra la Sig.ra xxx e il Comune di Scandicci riassunta dinanzi al giudice amministrativo. Intervenuta la sentenza 1047/2013 del TAR della Toscana veniva riassunto il presente procedimento.

Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc , precisate le conclusioni la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5 aprile 2018

Firmato Da: FERRERI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f6644e59283481 8e09363aec7a0d77 - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eceb

L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). In tal senso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale e recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).

In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia.

Nel merito l'opposizione merita accoglimento aderendo il giudicante all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di erogazione di un servizio pubblico da parte del Comune in favore del privato cittadino, il rapporto trae origine nell'atto amministrativo di autorizzazione all'ingresso del privato nella Rsa convenzionata con l'Ente pubblico e non in un contratto di diritto privato.
In tale prospettiva la Rsa interviene nel rapporto esclusivamente in qualità di prestatore di un servizio pubblico, essendo stata a ciò autorizzata da una convenzione stipulata con la Asl e con il Comune territorialmente competente» e pertanto la gestione di un servizio pubblico affidata per convenzione ad una struttura assistenziale privata, anziché resa direttamente dall'ente pubblico, non fa tuttavia mutare la natura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione .
Nel caso in esame la sig.ra XXX non ha "contrattato" il prezzo della prestazione sanitaria di assistenza con la Rsa opposta tenuto conto che il marito è stato inserito nella Rsa a cura dei Servizi sociali del Comune di Scandicci
Di conseguenza tenuto conto cha la Rsa esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la Asl e con il Comune, la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura assistenziale origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la Rsa e l'utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della Rsa sono il Servizio sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune, che ha inserito nella Rsa quel determinato assistito attraverso i suoi Servizi sociali perché avente diritto

Firmato Da: FERRERI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 529644e59283481 8e09363aec7a0d77 - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

quella data prestazione assistenziale. La somma che l'assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato stipulato da costoro con la Rsa, bensì nelle determinazioni comunali che individuano la misura del contributo loro spettante e pertanto «detta clausola negoziale sull'onere di pagamento del prezzo è nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del Codice civile, perché contraria a norme imperative», stante l'obbligo del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni di fornire le occorrenti cure anche alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza.(cfr Tribunale di Firenze sentenza n. 2866/2012 e sentenza n. 3039/2012).

Sussistono giustificati motivi, anche tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente in materia, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze disatteso ogni diversa istanza ed eccezione,

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2704/2007 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Compensa le spese di lite;

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata alle ore 18.10 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.

Firenze, 5 aprile 2018

Il Giudice
dott. Mario Ferreri

Firmato Da: FERRERI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f9344e59283481 8e09363aec7a0d77 - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb